

29 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

## CFP: come determinare l'ammontare del fatturato e/o corrispettivi

*Autore: Giuseppe Avanzato*

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un'apposita istanza da parte del contribuente, finalizzato ad "alleviare" le esigenze di liquidità dei soggetti economici più colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto. L'importo del contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita da tali soggetti tra 2019 e 2020. Diminuzione che viene verificata confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 (anno dell'emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie).

Per quanto riguarda la determinazione dell'importo della media mensile sopra citata, risulta indispensabile determinare correttamente l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate nei vari documenti di prassi predisposti in materia ha precisato che occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.

**Un aiuto dalla precedente edizione del CFP di Rilancio** - Su tale aspetto utili precisazioni, che invero ricalcano quanto chiarito in relazione alle precedenti versioni del CFP dalle circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020, sono contenute nelle istruzioni alla compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021, approvate con il recente provvedimento n. 77923/2021.

In tale documento, in particolare viene specificato che ai fini di determinare correttamente l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020 valgono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che

al 2020);

- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.).

A bene vedere, dunque, sebbene l'intervallo temporale di riferimento sia diverso (l'intero anno anziché i singoli mesi) gli elementi da prendere in considerazione al fine del calcolo dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi da prendere in esame per determinare l'ammontare del contributo spettante ricalca esattamente quello previsto per le precedenti edizioni del contributo.

Anche in questo caso, in particolare, si dovranno includere nell'importo in parola ad esempio anche le cessioni di beni ammortizzabili.

Ciò implica evidentemente un'inevitabile conseguenza: ossia che in applicazione dei criteri sopra enunciati, l'ammontare del fatturato determinato ai fini del CFP talvolta non coincide con il volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA. Ciò accade perché includendo nel calcolo le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni, non rientranti nel volume d'affari IVA, si ottengono necessariamente valori differenti.

Ciò significa che in presenza di operazioni quali cessioni di beni ammortizzabili o passaggi interni non si potrà utilizzare il dato del volume d'affari presente al rigo VE50 della dichiarazione Iva ma si dovrà procedere appositamente al calcolo dei valori richiesti ai fini del CFP.

**Casi particolari** - Esistono poi fattispecie particolari.

Per i produttori agricoli in regime IVA di esonero ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 la verifica della riduzione del fatturato andrà effettuata considerando unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che hanno emesso apposita autofattura (in sostanza coloro che hanno acquistato i beni come imprese). Laddove le cessioni siano avvenute esclusivamente nei confronti di consumatori finali, invece, si dovrà fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 pari a 7.000 euro.

I distributori di carburante determinano l'importo spettante del contributo prendendo a riferimento le operazioni che hanno concorso alle liquidazioni Iva periodiche 2019 e 2020. Mentre ai fini della determinazione del limite dei ricavi rilevanti per l'accesso al beneficio rilevano i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)